

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAERANO DI SAN MARCO

Via della Pace n.1 – 31031 Caerano di San Marco (TV)
C.F. 83005610262 – C.M. TVIC82100R – Tel. 0423-650095 – Fax 0423-650810
Sito – www.iccaerano.edu.it – E-mail – tvic82100r@istruzione.it – Pec – tvic82100r@pec.istruzione.it

Caerano di san Marco, 03.06.2024

Circ. n. 287

Prot. n. (vedi segnatura)

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE-CAERANO DI SAN MARCO
Prot. 0005131 del 03/06/2024
IV (Uscita)

A tutti i docenti

Al DSGA

Al personale amministrativo

Al sito web

Oggetto: Adempimenti propedeutici agli Scrutini di fine anno scolastico 2023/2024

Per il corrente anno scolastico la fine delle lezioni è fissata il giorno 8 giugno 2024. Dal termine delle lezioni hanno avvio le operazioni di valutazione degli alunni, secondo il calendario pubblicato sul sito della scuola.

Si ricorda che la valutazione va effettuata sulla base del D.lgs. 62/2017, tenendo conto, per la scuola primaria, delle innovazioni disposte con D.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e per la scuola secondaria del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62, D.M. 3 ottobre 2017, n. 741, D.M. 3 ottobre 2017, n. 742, DPR 29 ottobre 2012, n. 263 e D.M. 30.01.2024, n. 14 – Modelli di certificazione delle competenze.

Vi sono inoltre una serie di adempimenti che richiedono una scrupolosa attenzione da parte dei docenti.

Adempimenti comuni: indicazioni operative

- Registro elettronico

Tutti i docenti provvederanno alla compilazione del registro elettronico **entro il termine degli scrutini**. Ogni docente dovrà controllare che il proprio registro sia compilato per le parti richieste: firma, assenze, argomenti delle lezioni, avendo cura di verificare che siano riportate correttamente tutte le valutazioni periodiche anche in correlazione al PDP per gli alunni con BES/ DSA e in correlazione al PEI per gli alunni disabili.

I registri possono essere visionati o richiesti in copia da chi ne ha titolo, in base alla L. n. 241/90 -accesso agli atti, pertanto devono essere compilati con cura; è un documento che riveste una notevole importanza in caso di contenzioso e può essere utilizzato da altri docenti (ad esempio in caso di assenza allo scrutinio).

Il registro elettronico è un atto pubblico compilato da un pubblico ufficiale (docente) e pertanto soggetto nella compilazione alle sanzioni penali ex artt. 476 e 479 c.p.

Questo significa che:

tutto ciò che risulta nel suddetto registro fa fede fino a querela di falso. Per essere più precisi, il registro di classe (così come quello dei professori) costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica (o ad essa equiparata), cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti; eventuali manipolazioni, contraffazioni o dichiarazioni mendaci contenute nel documento costituiscono il reato di falso commesso dal pubblico ufficiale.

- Scrutini

Con congruo anticipo rispetto alla data fissata per gli scrutini ogni docente dovrà inserire nel registro online le proposte di valutazione della propria disciplina e condividere con il Coordinatore i livelli globali del comportamento e i dati per la valutazione dell'insegnamento dell'Educazione Civica.

Per le classi terminali, relativamente alle competenze chiave europee, si farà riferimento ai nuovi modelli di certificazione (D.M. 14/2024). I coordinatori di classe, prima della data dello scrutinio, cureranno l'inserimento nel registro online della proposta dei giudizi globali relativi al comportamento, al processo di apprendimento e ai livelli di sviluppo delle competenze chiave europee, dopo avere consultato i docenti del consiglio di classe.

Si ricorda, inoltre, che la valutazione degli alunni diversamente abili viene operata sulla base del P.E.I., quella degli alunni BES, (DSA, ADHD, stranieri...) certificati e non certificati, sulla base del P.D.P. stilato dal Consiglio di Classe.

È doveroso rammentare che, in sede di valutazione finale, i Consigli dovranno essere "perfetti", cioè composti da tutti i docenti della classe (art. 7, c.5 del D. Lgs 297/94), per garantire la validità legale delle operazioni legate allo scrutinio stesso.

Costituiscono **oggetto della valutazione dello scrutinio finale**:

- Gli apprendimenti che riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze/abilità individuate, riferite alle discipline e allo sviluppo delle competenze.
- Il comportamento riferito al grado di partecipazione ed impegno, alla pratica dei valori di convivenza civile, all'autonomia e responsabilità, all'osservanza dei doveri stabiliti nel regolamento d'istituto.

Le valutazioni annuali debbono tradursi in valutazioni globali che evidenzino, anche sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, il personale processo formativo dell'alunno e l'avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi individuati. Si ricorda inoltre che la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti, del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate collegialmente a tutti i docenti responsabili delle attività educative/didattiche.

Per ciò che invece riguarda la "quantità" delle verifiche a supporto della proposta di voto: l'art. 79 del R.D. 653/1925 prescrive che *"I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da **un congruo numero** di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni"*.

La giurisprudenza e il contenzioso pongono come numero minimo almeno due. Si segnala a questo proposito una sentenza del Tar Piemonte (sezione II, 24/07/2008) che accoglieva un ricorso presentato dai genitori di un allievo per "la violazione di legge in merito alla nozione di congruo numero di prove".

-Non ammissione

La non ammissione dell'allievo alla classe successiva può essere deliberata solo all'unanimità nella scuola primaria, e **solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione** e opportunamente verbalizzata.

Per la scuola secondaria si richiama quanto previsto nel D. lgs. 62/2017. La non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi "di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline".

In caso di non ammissione alla classe successiva, il coordinatore o altro docente della classe:

1. Informerà i genitori prima della pubblicazione dei tabelloni;
2. Si renderà disponibile ad incontrare le famiglie degli alunni per i chiarimenti del caso.

Viene formalizzato l'obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline le modalità di recupero (corsi di recupero e studio individuale). Il PTOF 2022- 2025, nella sezione Valutazione degli Apprendimenti, riporta i piani di recupero.

In caso di insufficienza su una o più discipline, i genitori degli alunni visualizzeranno la comunicazione delle insufficienze riportate nello scrutinio finale, nonché il prospetto delle modalità di recupero nelle lettere generate dal registro elettronico alla chiusura dello scrutinio. Nel corso dell'anno scolastico successivo, su delibera del Collegio dei docenti, verranno indicate le tempistiche e la modalità di comunicazione alla famiglia degli esiti di recupero.

-Redazione verbale

Per ciascun Consiglio di classe/team il verbale verrà prodotto sul format presente all'interno del registro elettronico, al termine dell'inserimento di tutti i dati necessari.

Ultimate le operazioni di scrutinio, letto e approvato il verbale, chi presiederà allo scrutinio si accerterà che tutta la documentazione relativa allo scrutinio sia stata adeguatamente completata e firmata laddove necessario (tabellone, rilevazione degli apprendimenti, rilevazione dei progressi, verbale, schede di valutazione e i documenti di certificazione delle competenze per le classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di I grado).

Le assenze degli allievi per la secondaria

Il Consiglio di classe, durante lo scrutinio, verificherà i dati inseriti sulle assenze.

Per la scuola secondaria di **primo grado** il riferimento normativo è il decreto legislativo 62/2017 (articolo 5/1): *Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.*

In ottemperanza al citato articolo questa istituzione scolastica ha stabilito motivate deroghe (delibera n. 27 del 16.05.2024) al suddetto limite, deliberate dal Collegio docenti.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Il Consiglio di classe.

Il Consiglio di classe è:

- “collegio perfetto” è “sovrano” nell’attribuzione dei voti. Il Cdc opera come organo collegiale perfetto e nelle deliberazioni da adottare a maggioranza non è ammessa l’astensione e a parità di voti prevale il voto del Presidente (art.37/3DLgs297/94). Il Presidente del Consiglio di classe non vota due volte.
- Il Dirigente deve nominare un sostituto della stessa disciplina per coprire l’eventuale assenza di un docente. Se nell’Istituzione scolastica non vi è un docente della stessa disciplina o comunque avente titolo a insegnarla, si può ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti. Tale sostituzione deve essere verbalizzata. Nel Consiglio di classe non sono ammessi soggetti “estranei” al Consiglio stesso.

Il docente di sostegno.

- I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi, certificati o meno, della classe.
- Qualora vi fossero più docenti di sostegno per lo stesso allievo disabile, la loro valutazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”.

Il docente di religione

I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto.

Il docente di studio assistito

Per l’attività di studio assistito non è prevista una valutazione specifica, ma la stessa contribuisce alla determinazione della valutazione complessiva del comportamento dell’alunno. Coloro che hanno svolto il compito di vigilanza non sono tenuti a partecipare agli scrutini della classe, ma riferiranno al docente coordinatore della classe sul comportamento dell’alunna/alunno durante le ore di studio assistito.

Il docente di strumento

In sede di scrutinio periodico e finale, il docente di strumento partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono di tale insegnamento e attribuisce una valutazione con le modalità previste dalla normativa vigente. Per quanto attiene all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione degli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale, il colloquio previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 comprende la prova di pratica di strumento. I docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione e, in riferimento agli alunni del proprio strumento, a quelli delle sottocommissioni. Le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni che hanno frequentato percorsi a indirizzo musicale sono riportate nella certificazione delle competenze di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2017. Analogamente, le competenze acquisite dagli alunni nell’ambito dei percorsi di ampliamento dell’offerta musicale, sono riportate nella citata certificazione delle competenze (D.I.176/2022).

Il docente di strumento, come il docente di religione cattolica, partecipa alla valutazione solo degli allievi che hanno seguito l’insegnamento.

Si precisa, secondo quanto stabilito dalla Legge 241/1990, art. 28, che tutto quello che concerne le operazioni di scrutinio è coperto dal segreto d'ufficio.

Lo scrutinio è presieduto dal Dirigente Scolastico. In caso di impedimento del Dirigente, è delegato a presiedere il coordinatore di Team/classe.

Il Dirigente Scolastico

DEBORA PELLIZZARI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*